

Allegato "B" all'atto Rep.n. 43.488 Racc.n. 20.734

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione di enti operanti nei servizi per le dipendenze avente la seguente denominazione:

"CEART Coordinamento Enti Accreditati Regione Toscana ETS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Pistoia e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante interventi di coordinamento, di rappresentanza e di raccordo tra gli enti associati e lo svolgimento a carattere regionale o di azienda sanitaria di una o più delle seguenti attività di interesse sociale:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) agricoltura sociale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione, inoltre, in sintonia con gli enti associati, promuove e sostiene attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'associazione, promuove e organizza seminari formativi su tematiche specifiche di interesse degli enti associati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(finalità e attività)

I soci dell'associazione si ritrovano su alcuni punti comuni, che ne definiscono l'identità culturale e che costituiscono il punto di partenza di qualsiasi attività promossa dall'associazione stessa.

a) L'attività dei singoli centri discende da un comune bagaglio culturale, che riconosce il primato della persona umana e il valore prioritario della vita di gruppo;

b) i soci dell'associazione non accettano che l'attività svolta dai singoli enti diventi delega da parte della società civile e delle istituzioni. Per questo riconosce come prioritaria l'attività di sensibilizzazione sul territorio, la collaborazione con le istituzioni, la valorizzazione di un volontariato sensibile e attivo, la formazione diffusa;

c) la prevenzione viene riconosciuta come meta primaria dell'impegno di un centro; anche la riabilitazione diventa peraltro uno degli strumenti per il raggiungimento dell'obiettivo ultimo, che resta il rimuovere le cause del disagio. In questo senso diventa centrale per ogni centro la promozione della cultura della partecipazione diffusa, di un'etica della responsabilità che coinvolga tutti i cittadini;

d) i soci dell'associazione sono consapevoli che per rimuovere le cause di disagio occorre un'attenta azione di analisi dei bisogni e che attori principali di questo devono essere le

stesse persone in difficoltà. Per questo, con loro, si impegnano a fare proposte e ad avere presenza significativa sul territorio allo scopo di rendere lo Stato, le istituzioni locali e la Società più attenti ai bisogni della persona, specialmente delle categorie più svantaggiate;

e) l'associazione, quale espressione del privato sociale, intende operare a fianco delle istituzioni pubbliche al fine di un miglioramento complessivo dei servizi offerti, esercitando anche, allo scopo, una funzione di rappresentanza delle organizzazioni aderenti nelle varie sedi di confronto;

f) la varietà degli interventi affermati dai singoli enti associati, è considerata una ricchezza da rispettare, valorizzare e difendere. Essa è espressione di un prezioso pluralismo di base, anche metodologico, e offre una serie diversificata di risposte a richieste sociali sempre più ampie e variegate.

I membri dell'associazione rifuggono quindi l'idea del modello unico, anzi sostenendosi in comuni itinerari formativi auspicano la capacità di cambiamento di ognuno al fine di mantenere i propri interventi sempre maggiormente coerenti ai bisogni delle persone in difficoltà, in un'ottica di cooprogettazione e di valorizzazione delle esperienze.

g) L'associazione promuove iniziative ed attività indirizzate alla circolazione delle informazioni tra i soci e con le istituzioni;

h) gli enti associati lavorano nella prospettiva della piena responsabilizzazione della persona in difficoltà e del reinserimento responsabile nel tessuto sociale nel più breve tempo possibile, pur riconoscendo che la dipendenza patologica pone limiti alla libertà individuale, ma garantendo nel contempo la capacità della persona ad autodeterminarsi;

i) per quanto concerne le dipendenze, privilegiato campo di intervento, in considerazione della complessità e della continua evoluzione della tipologia delle stesse, l'associazione si impegna, fra tutti i suoi aderenti, a promuovere costantemente la professionalità degli operatori degli associati

l) i soci dell'associazione si faranno carico di garantire i diritti dei propri operatori e rivendicano il riconoscimento della funzione pubblica della propria professionalità;

m) per garantire il proprio operato i soci si impegnano a:

- non lasciarsi condizionare da forze politiche;
- a tenere un'amministrazione trasparente;
- a non perseguire interessi di parte né scopi di lucro.

ART. 4

(Ammissione e numero degli associati)

Possono aderire all'associazione gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro accreditati o comunque autorizzati titolari di almeno un servizio nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze, che condividono le

finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione della ragione sociale, sede, data di costituzione, statuto, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, PEC;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, proponendone l'ammissione o meno, all'Assemblea.

La deliberazione dell'Assemblea deve essere comunicata all'interessato e, nel caso di ammissione, annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati,

Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per conto dell'associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate;
- essere informati dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche

indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- tenere un'amministrazione trasparente;
- al momento dell'ingresso versare una quota di Euro 250,00 (duecentocinquanta) quale partecipazione al patrimonio dell'associazione.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per scioglimento, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali gravi all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata per iscritto all'associato

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà trasmetterla all'Assemblea per adottare una apposita deliberazione di presa d'atto da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima della fine dell'anno

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

ART. 8

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto i soci iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce

all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, solo un altro associato. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche per via telematica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea è da ritenersi comunque valida, anche se convocata con minore preavviso, quando tutti gli associati sono presenti.

L'Assemblea si riunisce almeno ogni tre mesi e, una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quarto degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- fissa l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;
- determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera l'ammissione degli associati;
- delibera sui limiti di autonomia del Consiglio Direttivo per la stipula di atti e contratti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva i regolamenti interni e delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- Delibera sull'adesione dell'associazione ad altri enti/società
- Delibera sull'adesione o realizzazione in proprio di progetti

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con

la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione, sempre con la presenza della metà più uno degli associati.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 9

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; proporre all'Assemblea l'ammissione degli associati;
- proporre all'Assemblea le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, nei limiti deliberati dall'Assemblea;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- gestire ogni rapporto con le istituzioni pubbliche necessario all'attuazione degli scopi statutari.

Il Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea, può prevedere l'istituzione, a supporto della sua attività e per questioni che richiedano competenze tecniche o professionali di elevato contenuto, di Tavoli tecnici competenti per singole tematiche, individuandone scopi e durata, e l'eventuale possibilità di partecipazione, dei loro referenti, a riunioni ed eventi in rappresentanza dell'Associazione e dandone comunicazione agli associati. Ai Tavoli e ai loro referenti non è delegabile

alcun potere deliberativo che impegni l'Associazione, i suoi soci o i suoi rappresentanti.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono sempre rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra le persone fisiche indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio Direttivo è approvato dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti e trascritte su apposito verbale.

I membri del Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, convenzioni, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora siano raggiunti i termini previsti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora siano raggiunti i termini previsti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- se presente l'Organo di controllo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi tramite richiesta scritta indirizzata al Presidente contenente l'indicazione specifica del documento che si intende esaminare.

ART. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono,

per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata - preventivamente autorizzate - entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo, al netto delle quote di partecipazione degli associati, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.TO: ANTONIO LUCCHESI, LORENZO ZOGHERI.